

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1988, n. 26

Adeguamento delle misure dell'indennità di bilinguità e dell'indennità di trascrizione di atti e documenti dal gotico e norme integrative degli articoli 61 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e 39 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge

Art. 1

Adeguamento delle misure dell'indennità di bilinguità e dell'indennità di trascrizione di atti e documenti dal gotico

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 le misure dell'indennità mensile di bilinguità concessa al personale addetto ai servizi di cui al comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 e successive modificazioni, sono così stabilite:

- personale della carriera dirigenziale e delle qualifiche funzionali nona, ottava e settima Lire 241.965;
- personale della qualifica funzionale sesta Lire 201.368;
- personale delle qualifiche funzionali quinta e quarta Lire 161.310;
- personale delle qualifiche funzionali terza e seconda Lire 145.179.

2. Con la stessa decorrenza indicata nel comma 1, le misure dell'indennità mensile di trascrizione di atti e documenti dal gotico, prevista dall'articolo 12 della legge regionale 11 gennaio 1980, n. 1, sono così stabilite:

- personale della carriera dirigenziale e delle qualifiche funzionali nona, ottava e settima Lire 241.965;
- personale della qualifica funzionale sesta Lire 201.368;
- personale delle qualifiche funzionali quinta e quarta Lire 161.310.

3. La misura delle indennità di cui ai precedenti commi sarà adeguata alla misura stabilita, tempo per tempo dalla normativa statale, e con le decorrenze nella stessa indicate, per l'indennità speciale di seconda lingua di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 454.

Art. 2

Rimborso spese legali

1. Ai componenti la Giunta regionale e ai dipendenti regionali che si trovino nella situazione di cui all'articolo 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5, integrata con l'articolo 61 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, possono essere concesse, con deliberazione della

LEGGE REGIONALE
20 novembre 1988, n. 26

Giunta regionale, dietro presentazione delle relative parcelle, eventuali anticipazioni delle somme dovute.

2. La presente norma si applica anche nei confronti dei dipendenti regionali collocati in quiescenza e trova altresì applicazione anche nei casi di giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore della presente legge e ancora in corso alla data medesima.

Art. 3

Compensi per incarichi di consulenza

1. All'articolo 39 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5 è aggiunto il seguente comma 6:

«6. Il compenso previsto dall'articolo 6 della legge regionale 10 gennaio 1954, n. 1, modificato dall'articolo 1, lettera c) della legge regionale 25 agosto 1978, n. 13, è aumentato ad un massimo di Lire 1.600.000 mensili.»

Art. 4

Norma finanziaria

1. All'onere di Lire 70 milioni, in ragione d'anno, si provvede, per l'anno 1988, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 20 novembre 1988

Il Presidente della Giunta regionale
BAZZANELLA

Visto:

Il Commissario del Governo
per la Provincia di Trento
(Catalani)